

Codice A1403A

D.D. 27 aprile 2017, n. 277

RIBA SPA: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di inserimento di nuove branche specialistiche all'interno di poliambulatorio gia' autorizzato all'esercizio con sede in Via Prarostino n. 10 a Torino.

Il legale rappresentante della Società “RIBA SPA”, con istanza protocollata in arrivo il 03 agosto 2016 con il n. 16822/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’inserimento all’interno di poliambulatorio già autorizzato all’esercizio con sede in Via Prarostino n.10 a Torino delle seguenti nuove branche specialistiche:

- dermatologia;
- endocrinologia;
- oculistica;
- ortopedia;
- otorinolaringoiatria.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 26171/A1403A del 29 dicembre 2016 ha trasmesso l’istanza all’ASL TO2 (ora ASL Città di Torino), territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL Città di Torino, nel termine di 30 giorni, previsto dall’allegato C della D.G.R. n. 12–6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Visto che l’allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l’Asl territorialmente competente e che nei 30 giorni successivi all’inoltro della pratica l’ASL Città di Torino non ha rappresentato motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “RIBA SPA”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “RIBA SPA”, in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’